



*LO.GI SICUREX*  
Informa



COMUNICATO n° 8 - OTTOBRE 2014

## 1. Nuovo modello OT24 per la richiesta di riduzione del Premio INAIL

E' stato pubblicato il nuovo modello OT/24 per il 2015. Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2014 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Che cos'è lo sconto per prevenzione?**

L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

### **A cosa serve**

L'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

### **Chi può beneficiarne?**

Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

## 2. Libretto per gli impianti di climatizzazione estiva e invernale – Il Modello della Regione Veneto

Come preannunciato nel numero precedente di LO.GI. SICUREX Informa, torniamo su questo argomento per sottolineare come la Regione Veneto, con propria Delibera n° 726 del 27/05/2014 abbia definito e modificato in alcuni punti il modello ministeriale del libretto di impianto da utilizzare per tutti gli impianti di climatizzazione soggetti che ricadono all'interno del territorio regionale.

Le principali modifiche riguardano i seguenti punti:

SCHEDE 1: campo codice Punto di Riconsegna "PDR" (pagina 1 in alto dopo il codice catasto) campo per impianti termici alimentati da gas di rete, codice di 14 cifre, reperibile nelle fatture di fornitura, che individua unicamente gli impianti collegati alla rete di distribuzione del gas naturale, necessario per i controlli;

SCHEDE 1: campo Codice Attestato di Prestazione Energetica "APE" (pagina 1 in alto dopo il codice PDR), campo da inserire in caso sia presente l'APE al fine dell'interconnessione tra il catasto territoriale degli impianti termici e l'Attestato di Prestazione Energetica, come espressamente indicato nell'art. 10 comma 4 del DPR 74/2013;

SCHEDE 1: titolo di responsabilità del Responsabile dell'impianto termico di climatizzazione (pagina 1 al punto 1.6) "Proprietario", "Occupante", "Amministratore di Condominio", "Terzo Responsabile", informazione necessaria per rendere coerenti i modelli del libretto di impianto con i modelli di rapporto dell'efficienza energetica;

SCHEDE 4.4: per le pompe di calore è stata introdotta la casella "Sorgente lato esterno Geotermica" per agevolare l'individuazione degli impianti di climatizzazione che utilizzano tale fonte di energia;

SCHEDE 11.0.1 – 11.0.2 – 11.0.3 – 11.0.4: "Interventi di Controllo e Manutenzione", schede necessarie in quanto mancanti nei modelli ministeriali, per poter definire e dichiarare in forma scritta le operazioni e la frequenza degli interventi di controllo e manutenzione, come obbligatoriamente stabilito dall'art.7 comma 4 del DPR 74/2013.

La modifica forse più sostanziale è appunto quella del punto 5 con le schede per il riporto degli interventi di controllo e manutenzione che non erano state inserite nel modello ministeriale e che necessitavano per completezza della documentazione.

La Delibera stabilisce che i rapporti di controllo di efficienza energetica debbano essere allegati al libretto di impianto.

Il libretto di impianto e i rapporti di controllo e di efficienza devono essere trasmessi prioritariamente con strumenti informatici, all'indirizzo indicato dalla Regione. La Regione Veneto ha stabilito che la trasmissione avvenga successivamente all'attivazione del Catasto Regionale degli impianti termici che avverrà con provvedimento della Giunta Regionale entro l'anno 2014.

Per i modelli dei rapporti di efficienza energetica si fa riferimento sempre ai modelli ministeriali.

(Fonte: NeCSI)

## 3. Riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008)

Si ricorda che nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori sussiste l'obbligo per il Datore di Lavoro, di effettuare, almeno una volta all'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

A tale riunione devono partecipare:

- Il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dal Datore di Lavoro);
- Il Medico Competente (se l'azienda è soggetta a sorveglianza sanitaria);
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se è stato eletto dai lavoratori)

In base a quanto stabilito dall'art.35, nel corso della riunione, il Datore di Lavoro deve sottoporre all'esame dei partecipanti seguenti argomenti:

- Il documento di valutazione dei rischi - DVR;
- L'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi protezione individuale - DPI
- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione dev'essere documentata mediante la redazione di un verbale, firmato dalle parti e da custodirsi in azienda.